



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11727 del 22 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli artt. 20, 21, comma 1, lett. *b*), 22 e 25, comma 1, lett. *c*) del Codice del Consumo e di condotte in violazione degli artt. 49, comma 1, lett. *h*), *n*) e *o*), e 52 del Codice del Consumo, da parte della società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

Secondo informazioni acquisite d'ufficio (in data 17 e 20 marzo 2020) e la segnalazione di una associazione di consumatori pervenuta il 10 marzo 2020, è emerso che taluni comportamenti, posti in essere dal professionista, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

In particolare, il professionista diffonde, sul sito *web* <https://testcoronavirus.shop/it>, una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato “*Rapid Test Covid-2019*” (al prezzo di 24,86 €). Più precisamente, le affermazioni pubblicitarie utilizzate appaiono idonee ad ingenerare nei destinatari l'erroneo convincimento che l'impiego del prodotto, in ambito domestico, consenta in maniera rapida ed affidabile l'autodiagnosi dell'eventuale avvenuto contagio del COVID-19.

A ciò si aggiunge l'omissione di informazioni precontrattuali in ordine ai diritti spettanti ai consumatori nei contratti a distanza, con specifico riferimento alla garanzia legale di conformità, all'assistenza post vendita e all'esercizio del diritto di recesso.

Pertanto, sulla base delle menzionate delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11727, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. *b*), 22 e 25, comma 1, lett. *c*), del Codice del Consumo, nonché di condotte illecite in violazione degli artt. 49, comma 1, lett. *h*), *n*) e *o*), e 52 del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista è la società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l..

In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione appaiono contrari alla diligenza professionale e idonei ad indurre il consumatore medio all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole e ambigua rappresentazione della realtà che sfrutta la situazione di emergenza sanitaria esistente e la conseguente alterazione della capacità di valutazione del consumatore.

Le affermazioni contenute sul sito sono, infatti, tali da generare il convincimento che il prodotto sia un dispositivo medico diagnostico destinato ad essere utilizzato a domicilio da parte di persone non esperte di *test* diagnostici al fine di auto-diagnosticare in maniera rapida ed affidabile l'eventuale contagio da COVID-19. In realtà, le informazioni fornite dal professionista sull'efficacia del *test*, sulla sua destinazione di uso e sul suo

carattere sperimentale appaiono ambigue, confuse e oscure. Tale prospettazione risulta particolarmente insidiosa, posto che appare sfruttare la situazione di particolare allarme sanitario dovuta al costante aumento del numero dei soggetti contagiati, al rischio di mortalità conseguente alla contrazione del virus, unitamente alla diffusione di notizie circa le presunte difficoltà di approvvigionamento di “tamponi” da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

Risulta, infine, omessa l’informativa precontrattuale in ordine ai diritti spettanti ai consumatori nei contratti a distanza, con specifico riferimento alla garanzia legale di conformità, all’assistenza post vendita e all’esercizio del diritto di recesso.

II. VALUTAZIONI

Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al professionista che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), 22 e 25, lett. c), 49, comma 1, lett. h), n) e o), e 52 del Codice del Consumo.

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il professionista adotta modalità di vendita del prodotto che appaiono ingannevoli e aggressive, in spregio dei diritti dei consumatori, i quali sarebbero sensibilmente influenzati nella loro capacità decisionale e indotti all’acquisto anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che il sito *internet* del professionista è attivo e presenta un elevato grado di offensività, in quanto diretto, a convincere i consumatori italiani della possibilità di disporre di un dispositivo che, utilizzato in ambito domestico, consenta, in maniera rapida ed affidabile, l’autodiagnosi dell’eventuale avvenuta contrazione del virus COVID-19.

Si rileva, in particolare, l’indifferibilità dell’intervento cautelare data la gravità delle pratiche commerciali contestate che, facendo leva sull’esponentiale diffusione del COVID-19, sfruttano la tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all’acquisto del prodotto commercializzato.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell’Autorità ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

i) nell’attualità delle condotte contestate;

- ii) nel coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della esponenziale diffusione del COVID-19;
- iii) nello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto del prodotto;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell'indurre i consumatori italiani per il tramite del sito *web* <https://testcoronavirus.shop/it>, ad acquistare *on line* il prodotto sul falso presupposto che sia un dispositivo medico diagnostico destinato ad essere utilizzato a domicilio da parte di persone non esperte di *test* diagnostici al fine di auto-diagnosticare, in maniera rapida ed affidabile, l'eventuale contagio da COVID-19, continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo nei confronti del professionista con riferimento al sito *web* <https://testcoronavirus.shop/it>;

RITENUTO, altresì, che sussistano i presupposti per il ricorso ai poteri di cui dell'art. 9, comma 4, lett. g), del Regolamento (UE) 2017/2394;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;

DISPONE

a) che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. g), del Regolamento (UE) 2017/2394, al fine di evitare il rischio di un danno grave agli interessi collettivi dei consumatori, venga inibito l'accesso al sito *on line* <https://testcoronavirus.shop/it>, attualmente attestato all'indirizzo IP 5.196.61.227;

b) che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, il professionista sospenda, dalla comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://testcoronavirus.shop/it>, attualmente attestato all'indirizzo IP 5.196.61.227, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

c) che, ai fini della rimozione dei contenuti di cui alla precedente lettera a), ai sensi ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. g), del Regolamento (UE) 2017/2394, dell'art. 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza"), l'Autorità, per l'esecuzione del presente provvedimento, si avvalga della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;

d) che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli